

## VERBALE DI ACCORDO


Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Assidifer-Federmanager, si danno atto del buon funzionamento degli accordi esistenti in materia di contribuzione aziendale al Fondo di Previdenza a Capitalizzazione Previdai. Comunque, nell'ottica di un miglioramento delle attuali condizioni e come norma di miglior favore rispetto a quanto stabilito dal Fondo stesso, decidono che:

“la contribuzione aggiuntiva aziendale al Fondo Pensione Previdai, di cui agli accordi del 28 ottobre 2014 e del 31 luglio 2017, non sarà considerata utile ai fini del raggiungimento del contributo aziendale minimo annualmente dovuto per i dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano un'anzianità dirigenziale presso l'impresa superiore a 6 anni compiuti. Tale contributo aziendale minimo risulta attualmente fissato in € 4.800,00 (quattromilaottocento/00)”


Le disposizioni del presente accordo saranno applicate a decorrere dalla verifica dell'eventuale obbligo ad integrare la propria quota fino al raggiungimento del livello minimo previsto che il datore di lavoro effettuerà per l'anno 2018, esclusivamente per i dirigenti in servizio, nel mese di dicembre c.a..

Roma 19/07/2018

Per il Gruppo FS



Per Assidifer Federmanager



## VERBALE DI ACCORDO

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Assidifer – Federmanager, in considerazione della particolare attenzione del Gruppo FS volta a sostenere il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, concordano quanto segue:


1. in tema di Congedo Parentale (D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 Artt. 32-38 e D.Lgs. 18/07/2011, n. 119 Artt. 3 e 4), con decorrenza dal 1° agosto 2018, la retribuzione di riferimento per la madre lavoratrice e il padre lavoratore durante il periodo di congedo parentale sarà pari al 100% per il primo mese e all'80% per il secondo mese. Per i successivi quattro mesi, la retribuzione sarà corrisposta nella misura del 30%;
2. in tema di malattia bambino, in ciascun anno di vita del bambino e fino al 3° anno di età, compreso il giorno del compleanno, si conferma il trattamento relativo ai primi 30 giorni di malattia del proprio figlio, durante i quali ai genitori verrà corrisposta la retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferie;
3. in tema di riposo compensativo spettante a seguito di prestazione lavorativa effettuata nella giornata di domenica o di festività da parte del dirigente, si concorda che la prestazione lavorativa effettuata nella giornata di domenica o di festività darà titolo al dirigente ad un riposo compensativo da fruire entro sessanta giorni;
4. confermata la fruizione delle ferie solo in ragione di giornate intere.

In considerazione di quanto qui definito, l'accordo del 22 febbraio 1999 si intende superato.

Roma,

19/07/2018

per il Gruppo FS Italiane



per Assidifer-Federmanager

